Grant Thornton

Decreto Agosto: disposizioni in materia di versamenti, acconti imposte e riscossione coattiva

In evidenza

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate - art. 97

Il Decreto Agosto introduce una ulteriore facoltà di rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate ai sensi degli art. 126 e 127 del DL 34/2020 (DL Rilancio) convertito L. 17/07/2020 n. 77. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020.

Il restante 50% può essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/01/2021.

Si riporta una tabella riepilogativa delle casistiche più rilevanti.

Le modalità di versamento sotto riportate, sono applicabili anche al versamento delle ritenute per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di richiedere ai propri sostituti d'imposta di essere esclusi da tali ritenute in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020.

I versamenti già effettuati non potranno essere oggetto di rimborso.

Categorie di contribuenti	Ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973	Contributi previdenziali ed assistenziali	IVA
soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;			
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;			
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;			
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;			
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;			
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;			
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;			
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;			
aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;			
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;			
soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;			
soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;			
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;			
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;			
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;			
alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, D.lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1 del D.lgs. n.117/2017;			
imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator			
federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche			

I versamenti relativi al periodo intercorrente tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 potranno essere versati per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020. Il restante 50% può essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/01/2021.

Categorie di contribuenti	Ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973	Contributi previdenziali ed assistenziali	IVA
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto	I versamenti da autoliquidazione relativi al periodo intercorrente tra l' 8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 potranno essere versati per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020. Il restante 50% può essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/01/2021.		
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	I versamenti che scadono nel periodo intercorrente tra l' 8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 potranno essere versati per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020. Il restante 50% può essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/01/2021.		
soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei seguenti comuni: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'	I versamenti che scadono nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 potranno essere versati per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020. Il restante 50% può essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/01/2021.		
soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019	I versamenti che scadono nel periodo intercorrente tra il 01 aprile 2020 ed il 31 maggio 2020 potranno essere versati per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020. Il restante 50% può essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/01/2021.		
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019	I versamenti che scadono nel periodo intercorrente tra il 01 aprile 2020 ed il 31 maggio 2020 potranno essere versati per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020. Il restante 50% può essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/01/2021.		
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione intrapresa a partire dal 01/04/2019	I versamenti che scadono nel periodo intercorrente tra il 01 aprile 2020 ed il 31 maggio 2020 potranno essere versati per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020. Il restante 50% può essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/01/2021.		

Proroga secondo acconto ISA - art. 98

I contribuenti, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che dichiarano compensi non superiori al limite stabilito dal decreto di approvazione di ciascun indicatore (generalmente pari ad Euro 5.164.569), che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 33 per cento nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, possono usufruire di una proroga al 30/04/2021 del versamento del secondo acconto IRPEF/ IRES ed IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019.

A seguito dello specifico richiamo all'art. 1 co. 2 del Dpcm del 27 giugno scorso (in «Gazzetta Ufficiale» 162 del 29 giugno 2020) la misura è da intendersi estesa anche:

- ai forfettari
- ai minimi
- a tutti i contribuenti che dichiarano cause di esclusione dagli ISA diverse da quella specifica riguardante i ricavi sopra richiamata
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (quindi generalmente soci di società di persone e soci trasparenti di srl).

Proroga del periodo di sospensione delle attività di riscossione coattiva - art. 99

Il Decreto Agosto introduce la proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, la proroga della sospensione delle attività esecutive e cautelari e la proroga della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR 602/1973 in materia di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Fattispecie	Normativa previgente	Decreto Agosto
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione	*Art. 68 Decreto Cura Italia*, come modificato dall'art. 154 Decreto Rilancio. Prevista la sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito INPS e, salvo diversa interpretazione delle Amministrazioni locali, degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli Enti locali in scadenza tra l'08/03/2020 e il 31/08/2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.	Il termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione è differito dal 31/08/2020 al 15/10/2020. Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire entro il 30/11/2020. Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30/11/2020.

Fattispecie	Normativa previgente	Decreto Agosto
Dilazione delle somme iscritte a ruolo e decadenza dalla rateazione	*Art. 68 Decreto Cura Italia*, come modificato dall'art. 154 Decreto Rilancio. Per i piani di dilazione in essere alla data dell'08.03.2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31/08/2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'Agente della Riscossione si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate. Si tratta di una misura di favore che esplica efficacia per tutto il periodo di durata della dilazione, quindi per 72 mesi (dilazione ordinaria) o per 120 mesi (dilazione straordinaria).	Il termine finale per la presentazione delle richieste di dilazione in relazione alle quali la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'Agente della Riscossione si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate è differito dal 31/08/2020 al 15/10/2020.
Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della Riscossione su stipendi e pensioni	*Art. 152 Decreto Rilancio.* Previsto che, nel periodo intercorrente tra il 19/05/2020 e il 31/08/2020, il terzo pignorato non è tenuto ad accantonare le somme intimate tramite pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'Agente della riscossione, se aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se prima del 19/05/2020 sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.	Il termine finale della sospensione delle attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi), nonché per l'adempimento degli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni, è differito dal 31/08/2020 al 15/10/2020.
Sospensione del blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni	*Art. 153 Decreto Rilancio.* Prevista la sospensione, per il periodo tra l'08/03/2020 ed il 31/08/2020, della procedura di blocco del pagamento da parte della P.A. in caso di importi iscritti a ruolo per somme superiori a € 5.000.	Il termine finale della sospensione del blocco dei pagamenti della P.A. è differito dal 31/08/2020 al 15/10/2020.

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Consultate Clever Desk, all'interno del nostro sito web - bgt-grantthornton.it - per questioni relative al COVID-19.

Grant Thornton

bgt-grantthornton.it

© 2020 Bernoni & Partners. All rights reserved.
"Grant Thornton" refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. "GTIL" refers to Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership.
Bernoni Grant Thornton (Bernoni & Partners) is a member firm of GTIL. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients.
GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.